Civile Ord. Sez. 5 Num. 25651 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: BENATTI MARCO
Data pubblicazione: 21/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6986/2024 R.G. proposto da:

VERITAS SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato LORIS TOSI

-ricorrente-

contro

IMPREPORT C.L.P. COOP. A RL rappresentata e difesa dall'avvocato SANDRO LIVIERO

-controricorrente-

avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO del VENETO n. 870/2023 depositata il 11/09/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2026 dal Consigliere MARCO BENATTI.

FATTI DI CAUSA

La società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente e Servizi (VERITAS spa), quale concessionaria per l'accertamento e riscossione per conto del Comune di Chioggia (VE), notificò alla Società Impreport C.L.P. Coop a r.l., quale impresa svolgente attività d'impresa portuale in forza di un contratto di locazione 6/10/2016 stipulato con l'Azienda speciale per il porto di Chioggia (ASPO), tre avvisi di pagamento per TARI 2019 (1/4-30/6/2019) per un importo totale di € 20.008,15.

La Cooperativa propose ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che, con sentenza n. 446/02/2021, accolse parzialmente il ricorso ritenendo che la TARI fosse dovuta solo per € 258,00, calcolati sulla superficie di mq 117 adibiti ad uffici, mentre nulla era dovuto per l'area portuale (€ 19.749,65) atteso che la gestione dei rifiuti in detta area doveva ritenersi di competenza esclusiva dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico sicché il Comune non poteva gestire il servizio di gestione dei rifiuti e non avrebbe pertanto avuto titolo alla richiesta di pagamento della TARI.

Su appello di VERITAS spa, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, nel contraddittorio con la Cooperativa e mediante la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame.

Secondo il giudice d'appello:

- non era necessario estendere il contraddittorio al Comune e alla Città Metropolitana di Venezia, atteso che il servizio di accertamento e riscossione della TARI erano state affidate dall'ente locale alla società appellante;
- il ricorso avverso l'avviso era ammissibile anche quale atto atipico;
- la cessazione della competenza del Comune e la conseguente gestione dei rifiuti non poteva ritenersi esclusa dalla mancata precisa delimitazione delle aree portuali di Chioggia, che sarebbe dovuta seguire all'istituzione dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico (legge 169/2016), in quanto trattasi comunque di area delimitata dalla linea doganale e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

inaccessibile a terzi che non siano autorizzati sotto il controllo degli agenti della Guardia di Finanza e/o della Capitaneria di Porto;
- ne deriva che è la stessa Autorità ad essere gravata dell'istituzione del servizio di raccolta rifiuti (Cass. 42089/21 e 17092/21), escludendosi pertanto il potere impositivo dei Comuni;
- al fine del diritto al pagamento della tassa, è irrilevante che, in fatto, il servizio sia stato effettivamente svolto dal Comune.
Ricorre per cassazione Veritas spa sulla base di tre motivi, integrati da successiva memoria.
Resiste la società Cooperativa con controricorso, anch'esso integrato da successiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va innanzi tutto respinta l'eccezione di inammissibilità della memoria integrativa di parte ricorrente, come eccepita nell'analoga memoria di parte controricorrente, in relazione alla prospettazione di fatti nuovi. L'eccezione è infatti generica non indicando quali fatti o prospettazioni dovrebbero ritenersi nuovi mentre la memoria censurata costituisce in realtà una mera rielaborazione normativa delle medesime tematiche già oggetto del ricorso. Essa non comporta pertanto nuovi temi d'indagine benché la stessa, rilevando l'ultrattività della potestà impositiva comunale anche in epoca successiva, si collochi al di fuori dell'ambito del procedimento non apparendo rilevante in questa sede che un successivo provvedimento della medesima Autorità Portuale statuisca in ordine alla permanenza della succitata potestà e financo con effetti retroattivi, atteso che la potestà impositiva può derivare solo dalla legge (art. 23 Cost.).
1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/92, 132, comma secondo, n. 4, 118, disp. att. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. Sostiene

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che la CTR abbia adottato una motivazione apparente e inintelligibile con riferimento generico a un "quadro normativo" che avrebbe trasferito la gestione dei rifiuti dal Comune (e quindi Veritas spa) all'Autorità Portuale. I rinvii alla sentenza di primo grado e a pronunce di legittimità sarebbero inconferenti.

1.1 Il motivo è inammissibile.

1.2 Va ricordato come la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830 - 01).

La sentenza impugnata ha chiarito in modo del tutto comprensibile e logico le ragioni per cui ha ritenuto che la potestà impositiva, a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 169/2016, fosse transitata in capo all'Autorità Portuale, con la conseguenza che la censura appare inquadrabile piuttosto nella doglianza per "insufficienza" della motivazione, lamentandosi il mancato esame di un parere della Corte dei Conti o una dichiarazione della stessa Autorità Portuale del 2022 la cui irrilevanza per il presente procedimento è già stata richiamata in premessa, con conseguente inammissibilità alla luce dell'insegnamento appena citato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della l. n. 84/1994, come modificato dal d.lgs. n. 186/2016 e dal d.lgs. n. 232/2017, 198 e 177, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006; 1, comma 642, della l. n. 147/2013, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Evidenzia come il quadro normativo suindicato porti a una conclusione opposta a quella sostenuta dalla Corte territoriale. Sostiene che l'istituzione dell'Autorità Portuale avvenuta nel 2016 non sia sufficiente a far venir meno il potere impositivo del Comune, atteso che la delimitazione delle aree relative è avvenuta solo nel 2019 e, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti adottato con provvedimento 17/4/2018, si è stabilita la competenza degli enti locali ove si tratti di rifiuti prodotti in porto, oltre a provvedimenti della Corte dei Conti, nel senso indicato dalla ricorrente, nonché una determinazione della stessa Autorità Portuale del 19/12/2022, depositata con gli altri documenti sopravvenuti avanti la Corte di merito il 8/5/23, con cui si attesta espressamente la sussistenza del potere impositivo TARI in capo al Comune stabilendo che il calcolo del tributo avvenga con effetto retroattivo. Sostiene in tal senso che le norme vadano interpretate nel senso che la raccolta rifiuti è servizio che comunque resta di competenza dell'ente locale. Contesta in ogni caso l'equiparazione operata dalla Corte di merito tra cinta doganale e determinazione territoriale della competenza dell'Autorità Portuale non potendo configurarsi una delimitazione delle aree prima del relativo verbale adottato nel 2019, atteso inoltre che sino a tale data non poteva ritenersi che l'Autorità Portuale avesse istituito un valido servizio di raccolta e trasporto rifiuti.

2.1 Il motivo è infondato.

2.2 Questa Corte ha già in più occasioni affermato che l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell'Autorità portuale. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

escludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo degli stessi ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, irrilevanti essendo, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, da un lato la circostanza che l'ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio (giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può rinvenirsi nello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativa competenza funzionale) e dall'altro la circostanza che l'immobile che si pretende soggetto a tassazione, pur rientrando nell'area portuale, sia tuttavia escluso dalle aree destinate a funzioni portuali e retroportuali e dalle aree di interazione porto-città nell'ambito del piano regolatore di sistema portuale adottato dal Comune ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994 (Cass. Sez. 6, 15/11/2021, n. 34251, Rv. 663234 – 01; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2009, n. Cass., 6 novembre 2009, n. 23583; Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2012, n. 10104; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242; Cass. 21 marzo 2023, n. 7665; Cass. 2 maggio 2024, n. 11853; Cass., 9 gennaio 2026, n. 511; Cass. 13 giugno 2026, n. 19684).

2.3 Quanto al problema della successiva individuazione delle aree, questa Corte ha già chiarito come la stessa non determini il procrastinare della potestà impositiva comunale atteso che, come evidenziato nell'ordinanza di questa Sezione n. 2058/2024 (punto 12.5), non è possibile far derivare la condizione d'operatività della legge dalla pretesa mancata conclusione del procedimento di delimitazione delle aree demaniali, atteso che la legge che ha istituito l'Azienda di Sistema Portuale è entrata immediatamente in vigore e non vi sono, dunque, ragioni giuridiche per sostenere un differimento dell'operatività normativa. Deve pertanto concludersi che la mancata delimitazione di tali aree, nell'annata impositiva in oggetto, non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prova che le stesse siano estranee alla potestà impositiva dell'Autorità Portuale. Quanto al provvedimento della stessa Autorità Portuale del 2022 vale quanto già evidenziato in premessa e con riferimento al primo motivo di ricorso.

3. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 59 del d.lgs. 546/92, 39 del d.lgs. 112/1999, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Lamenta che sia stata respinta la richiesta di chiamata in causa della Città Metropolitana (ex Provincia di Venezia) atteso che il tributo comprende una quota per addizionale provinciale, sostenendo che si tratterebbe di un tributo autonomo.

3.1 Il motivo è infondato.

3.2 Quanto alla qualifica della Città Metropolitana, ove sia stato affidato alla società l'accertamento e la riscossione del tributo, non vi è alcun litisconsorzio necessario con l'ente impositore. La chiamata in causa può essere autorizzata solo ove vengano denunciate violazioni da parte dell'ente medesimo (Cass. Sez. 5, 28/04/2017, n. 10528, Rv. 644101 – 01), rimanendo in tal caso e comunque in facoltà del contribuente agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro (Sez. 5, Ordinanza n. 27737 del 25/10/2024 (Rv. 672767 – 01).

A maggior ragione e sempre con riferimento alla medesima Città Metropolitana, non vi sarebbe comunque tale qualifica atteso che l'addizionale non può considerarsi un tributo provinciale autonomo ma una mera percentuale sul tributo comunale che era, secondo la disciplina di cui all'art. 19, comma 7, del d.lgs. 504/92 (poi modificato dal d.l. 124/19 conv in legge 157/19 con effetto dal 2020), successivamente girato, decorso l'intero periodo di riscossione del tributo, alle Province. Queste ultime si limitano a stabilire la percentuale d'addizionale, all'interno della forbice prevista dal comma 3 del citato art. 19, mentre, ai sensi del comma 5, il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. Ne deriva che non può configurarsi un litisconsorzio necessario con la Provincia di Venezia, oggi Città Metropolitana.

4. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione, a favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.082,00 per compensi, spese generali 15%, oltre € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/09/2026.

Il Presidente

ANGELO MATTEO SOCCI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale